

Sentenza n.

Registro Generale Appello Lavoro n. 1214/2022



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 149/2022 del Tribunale di Busto Arsizio, promossa:

DA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX rappresentati e difesi dagli avv.ti GUARISO ALBERTO, NERI LIVIO, RIZZI FRANCESCO ed elettivamente domiciliati in VIA GIULIO UBERTI, 6 20129 MILANO

appellanti

CONTRO

INPS rappresentato e difeso dagli avv.ti ed
elettivamente domiciliato in VIA XXXXXXXXXXXX presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'INPS

appellato

CONCLUSIONI

APPELLANTI

Voglia la Corte di Appello,
in integrale riforma della sentenza impugnata e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ~~XXXXXXXXXX~~ a percepire l'assegno sociale di cui all'art. 3 L 335/1995 a decorrere dall'1.4.2018 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente XXXXXXXXXXXX a percepire l'assegno sociale di cui all'art. 3 L 335/1995 a decorrere dall'1.8.2018 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;

c) condannare l'INPS a pagare ai ricorrenti, ciascuno dalle rispettive date di cui sopra, le somme dovute a titolo di assegno sociale, come maturate a dicembre 2020, dedotti i redditi percepiti dagli stessi a titolo di pensione dall'Albania e quindi:

- per la ricorrente XXXXXXXXXXXX la somma di 13.697,46 euro, o la diversa somma anche superiore che risulterà dovuta di giustizia;
- per il ricorrente XXXXXXXXXXXXXXXX la somma di 12.435,76 euro, o la diversa somma anche superiore che risulterà dovuta di giustizia;

nonché, per entrambi, le ulteriori somme maturate e maturande per il medesimo titolo, dedotti i redditi percepiti dai ricorrenti appellanti, finché ne permangano i requisiti di legge.

Oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.

d) condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, con l'applicazione delle maggiorazioni di cui agli artt. 4 co.2 e 4 co.1 bis del Decreto Ministeriale n. 55/2014.

INPS

IN VIA PRINCIPALE

rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 149/2022 depositata il 12.5.2022 del Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del Lavoro, con conseguente rigetto del ricorso.

IN VIA DI SUBORDINE

Riconoscere il diritto con decorrenza dall'ultima domanda del 29.9.2020.

con vittoria di spese e compensi di causa.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 3.11.2022 gli appellanti hanno impugnato la sentenza n. 149/2022 del Tribunale di Busto Arsizio che ha respinto la domanda di accertamento del diritto all'assegno sociale, con decorrenza dall'1.4.2018 in favore di XXXXXXXX e dall'1.8.2018 in favore di XXXXXXXX, con conseguente condanna di INPS al pagamento dei ratei arretrati e maturati sino a dicembre 2020, quantificati nella misura di € 13.697,46 in favore di XXXXXXXX e di € 12.435,76 in favore di XXXXXXXXXXXX, già dedotti i redditi percepiti dagli stessi a titolo di pensione dall'Albania, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Premesso di essere coniugi e cittadini albanesi, presenti in Italia dal 10.12.2007 per ricongiungimento alla figlia, allora titolare di carta di soggiorno, oggi cittadina italiana; di essere genitori di altre due figlie ugualmente cittadine italiane; di essere titolari di permessi di soggiorno per motivi familiari a decorrere dal 29.9.2008; di essere titolari di carta di soggiorno familiare dell'Unione in quanto genitori di cittadine italiane dal 13.1.2015; di essere residenti dal 10.2.2008 al 29.9.2014 nel comune di XXXXXXXX e dal 29.9.2014 ad oggi nel comune di XXXXXXXX, dove vivono con una delle tre figlie, come da certificato storico di residenza; di non essersi mai assentati dall'Italia negli anni 2008, 2009 e 2020; di essersi assentati dall'Italia dal 2008 al 2019 per brevi periodi, di solito in estate, indicati in modo specifico nel ricorso di primo grado, per una media di 41 giorni l'anno; di essere titolari di pensione minima nel paese di origine pari ad un equivalente

di € 859,30 per l'anno 2018, di € 886,70 per l'anno 2019, di € 910,80 per l'anno 2020 con riferimento a XXXXXXXX, e di € 420,10 per l'anno 2018, di € 776,20 per l'anno 2019, di € 769,20 per l'anno 2020 con riferimento a ~~XXXXXXXXXX~~ di avere XXXXXXXXXX presentato nel 2018 quattro domande di assegno sociale -rispettivamente in data 21.3.2018, 26.4.2018, 14.6.2018, 13.7.2018- e due domande nel 2020 -rispettivamente in data 19.2.2020 e 29.9.2020- e di aver presentato per ciascuna domanda ricorso amministrativo al Comitato provinciale che decideva con un unico provvedimento del 30.3.2021 (delibera n. XXXXXXXX), rigettando le domande per mancanza del requisito della permanenza legale e continuativa nel territorio italiano per almeno dieci anni; stesso iter aveva seguito XXXXXXXXX, presentando tre domande nel 2018 -rispettivamente in data 15.6.2018, 3.7.2018, 13.7.2018- e due domande nel 2020 -rispettivamente in data 7.5.2020, 29.9.2020, tutte respinte; di aver presentato per ciascuna domanda ricorso amministrativo al Comitato provinciale che decideva con un unico provvedimento di rigetto del 30.3.2021 (delibera n. 2XXXXXXX).

La difesa degli appellanti ha contestato la prassi interpretativa dell'ente, secondo cui un numero di assenze dal territorio nazionale superiore a trecento giorni, nel decennio precedente la domanda, farebbe venir meno la sussistenza del requisito del soggiorno legale e continuativo.

Il Tribunale, esaminati i passaporti, pur dando atto dell'inesistenza di una legge che preveda una soglia massima di 300 giorni di assenza dal territorio italiano nell'arco di 10 anni, come ritenuto dall'INPS, oltre la quale viene meno il requisito della permanenza sul territorio italiano in via continuativa, ha ritenuto comunque le assenze, pari a 448 giorni per XXXXXXXXXX ed a 359 giorni per XXXXXXXXX, nel periodo dal 2011 al 2019 indicative da una parte del venir meno del requisito della permanenza sul territorio italiano in via continuativa e dall'altra della sussistenza del mantenimento del centro dei propri interessi familiari e sociali con la propria nazione di origine, dove risiedono i parenti degli istanti.

Gli appellanti, con l'atto di appello, lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto provato il requisito del soggiorno legale e continuativo ex art. 20, comma 10, DL n. 112/2008.

Preliminarmente contestano la sussistenza del criterio dei 300 giorni di assenza non previsto da alcuna disposizione applicabile nel caso di specie e neppure dai documenti interni dell'istituto previdenziale, in particolare le circolari ed i messaggi richiamati nelle deliberazioni di rigetto.

Di conseguenza, non sussistendo alcun criterio legale basato sul mero computo dei giorni di assenza, la valutazione dovrebbe essere operata individuando il centro degli interessi, della dimora abituale o del radicamento territoriale, come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito.

In ogni caso rilevano l'errore di calcolo in cui è incorso il primo giudice nell'individuare le assenze dei coniugi XXXX, dovendosi considerare il decennio dal 2008 -anno di presentazione della domanda amministrativa- al 2017, e ammontando comunque ad anni 9 (e non 8 come indicato dal primo giudice) il periodo dal 2011 al 2019, considerato dal primo giudice. Conseguentemente, come emergente dai passaporti, nei dieci anni dal 2008 al 2017 le assenze di XXXXXXXXXXXX ammontano a 414giorni e le assenze di XXXXXXXX ammontano a 308 giorni. Per un totale di assenze annuo per entrambi i coniugi pari a 41 giorni l'anno.

Gli appellanti esaminano poi le questioni relative alla continuità dei titoli di soggiorno, alla continuità della residenza anagrafica, alle risultanze probatorie documentali in relazione alla distribuzione dell'onere probatorio.

In primo luogo, per quanto riguarda la successione dei titoli di soggiorno – che presuppone la verifica del soggiorno dello straniero sul territorio nazionale – gli appellanti richiamano la circolare dell'istituto del 2.12.2008 n.105 che individua nei permessi/titoli di soggiorno la documentazione che fornisce la prova del soggiorno legale per il periodo richiesto dalla legge, sul presupposto che il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato alla verifica, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, del soggiorno del cittadino straniero nello stato.

In particolare, come documentato, gli appellanti sono stati titolari per dieci anni antecedenti la domanda, senza soluzione di continuità, inizialmente di permesso di soggiorno per motivi familiari e poi di carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione, prima di durata quinquennale e poi di durata illimitata. Ciò significa che le competenti autorità in occasione dei vari rinnovi hanno accertato il non allontanamento dall'Italia degli appellanti per i periodi ritenuti rilevanti.

La continuità della residenza anagrafica per tutto il periodo in questione, come da certificato di residenza storico offre la prova di aver fissato e mantenuto in Italia il centro dei propri interessi familiari, morali e sociali, stante le garanzie che la normativa in materia assicura, in particolare l'art. 7, comma 3, D.P.R. 223/1989 che impone al cittadino straniero iscritto all'anagrafe di rinnovare all'ufficiale dell'anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata da quest'ultimo.

Da ultimo, nel gravame richiamano la sussistenza degli ulteriori requisiti per la prestazione richiesta - ovvero permesso di lungo periodo, età superiore a 66 anni e 7 mesi e condizioni reddituali - dimostrata documentalmente e non contestata dalla controparte.

Contestano infine la prospettazione proposta dall'Istituto, non esaminata dalla sentenza impugnata, secondo la quale gli odierni appellanti, avendo riproposto la domanda di assegno sociale nel 2020, avrebbero fatto acquiescenza ai rigetti ricevuti nel 2018.

Nel caso di specie non è stata in alcun modo espressa da parte degli appellanti la volontà di rinunciare al diritto di agire in giudizio, tant'è vero che a seguito dei dinieghi di INPS non hanno prodotto altra e nuova documentazione.

Si è costituito I.N.P.S. chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.

La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.

L'appello è fondato e va accolto.

Su questione analoga questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 145/2022, le cui motivazioni si condividono e qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.

“Premesso che nel giudizio di primo grado l'istituto previdenziale non ha contestato la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della prestazione per cui è causa, limitandosi a ribadire la tesi già espressa in via amministrativa della mancanza del requisito del soggiorno legale e continuativo nei dieci anni precedenti la domanda amministrativa, l'affermazione formulata per la prima volta nel giudizio di appello della mancata prova dell'esistenza del requisito reddituale, prima che infondata alla luce della documentazione già prodotta avanti il tribunale, è inammissibile per non essere mai stata prospettata in precedenza. Perciò, la questione devoluta come controversa nel gravame è esclusivamente quella relativa alla dimostrazione del requisito del soggiorno legale e continuativo: sul punto, rileva il collegio che, come già affermato da questa corte in altra precedente decisione che si intende richiamata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att. c.p.c. (cfr.: Corte Appello di Milano 2 ottobre 2019 n.1680/19), in forza dell'art.20 X comma D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito in L.6 agosto 2008 n.133, “a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335 è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Il legislatore (...) ha fissato, per gli <<aventi diritto >>, un oggettivo criterio di radicamento temporale al territorio, sintetizzato dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Il requisito della continuità della permanenza sul territorio nazionale richiesto non solo allo straniero lungo soggiornante, ma anche al cittadino italiano (...) è da ritenersi aggiuntivo rispetto alla titolarità del permesso di soggiorno e (...) la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento con il territorio da non identificare con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza del soggetto, appunto, sul territorio nazionale” (così: Corte Appello Milano n.1680/19 cit.).

In altri termini, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno rende “ irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discriminazione fondata su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art.14 della Convenzione dei diritti dell'uomo “(così: Cass. ord. 30 settembre 2019 n.24241; cfr. nello stesso senso : Cass. 25 giugno 2019 n.16989; Cass. 29 agosto 2016 n.17397; cfr. anche: Cass. 19 settembre 2017 n.21564 in materia di indennità speciale di disoccupazione agricola).

Nella fattispecie in esame, ritiene il collegio che il requisito di cui si discute, nei termini in cui è stato definito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità appena ricordata – e dunque non connesso ad una soglia massima di giorni di assenza, come non correttamente ritenuto dal primo giudice, seguendo la tesi dell'istituto previdenziale - sia stato dimostrato dagli odierni appellanti attraverso le risultanze probatorie emerse nel giudizio di primo grado”.

Infatti, i coniugi XXXXX non solo sono stati presenti legalmente sul territorio nazionale nel decennio antecedente la rispettiva domanda amministrativa - come dimostra la continuità dei titoli di soggiorno- ma hanno prescelto il territorio nazionale come “centro dei propri interessi e della propria dimora abituale”.

In tal senso, depone, prima di tutto, l'ininterrotta residenza anagrafica, quale risulta dai certificati storici di residenza prodotti sin dal primo grado di giudizio.

“Ciò in quanto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la residenza è determinata dalla abituale e volontaria dimora di una persona in un dato luogo, concorrendo ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenziatori tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (cfr. sul punto: Cass. 14 marzo 1986 n.1738, secondo cui tale stabile permanenza sussiste anche nel caso di temporaneo allontanamento, sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali)”.

In secondo luogo, gli allora ricorrenti avevano allegato nel ricorso introduttivo di non aver lasciato il territorio nazionale negli anni 2008, 2009 e 2020, ed indicato in modo specifico i temporanei periodi di assenza dal 2011 al 2019, come risultanti dai passaporti.

Ora, ritiene il collegio, sulla scorta dei principi di diritto sopra menzionati, che, pur ammettendo, come allegato dagli appellanti, che gli stessi si siano assentati dalla dimora abituale in Italia nel decennio precedente la domanda amministrativa, quindi dal 2008 al 2017, per 414 giorni la

signora XXXXXXXX e per 398 giorni il signor XXXXXXXX, o anche come ritenuto dal primo giudice dal 2011 al 2019 per 448 giorni XXXXXXXX e per 359 giorni XXXXXXXXXXXX tali allontanamenti dal territorio nazionale -pari ad una media di 41 giorni all'anno secondo il calcolo degli appellanti, - non valgano a smentire quel radicamento intenso ed abituale con il luogo prescelto dai coniugi XXXXXXXX quale centro dei propri interessi e della propria dimora abituale, trattandosi di assenze episodiche e di breve durata, giustificate – negli anni in cui si sono verificate – dal godimento delle ferie estive nel paese di origine ovvero da problemi di salute.

Di conseguenza, deve dichiararsi il diritto degli appellanti a percepire l'assegno sociale con decorrenza dall'1.4.2018 per XXXXXXXXXXXX e dall'1.8.2018 per XXXXXXXX l'effetto l'ente previdenziale appellato deve essere condannato al pagamento dei relativi ratei maturati e quantificati sino al dicembre 2020 -senza alcuna contestazione di controparte- in € 13.697,46 in favore di e XXXXXXXXXXXX in € 12.435,76 in favore di XXXXXXXX, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.

Quanto alla correttezza delle predette somme, non contestate, si richiama l'ordinanza del Collegio datata 16.3.2023.

Va infine esclusa qualsiasi acquiescenza degli odierni appellanti ai rigetti amministrativi del 2018, non avendo gli stessi mai, né esplicitamente né tacitamente, aderito alle tesi formulate da INPS nei rigetti ricevuti tant'è vero che nelle domande successive non sono stati allegati nuovi documenti ma è stata allegata sempre la medesima documentazione ritenuta quindi idonea a fondare la domanda sin dall'inizio.

Inoltre, l'INPS, nella ricevuta dei ricorsi amministrativi formulati dagli istanti avverso i dinieghi ricevuti per le domande del 2018, ha affermato *“la decisione che sarà assunta rispetto al ricorso acquisito consentirà infatti di conservare la decorrenza per Lei maggiormente vantaggiosa, in quanto più remota nel tempo”*.

Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo (€ 3.500,00 per il primo grado, € 3.500,00 per l'appello) ai sensi del DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza, da distrarsi in favore dei difensori antistatari degli appellanti.

Si dà atto che con ordinanza del 16.3.2023, qui nuovamente richiamata, si è proceduto, su istanza congiunta delle parti, alla correzione delle somme al cui pagamento è stato condannato INPS, che per mero errore materiale non erano state correttamente indicate nel dispositivo.

P.Q.M.

In riforma della sentenza n. 149/2022 del Tribunale di Busto Arsizio accerta il diritto degli appellanti a percepire l'assegno sociale a decorrere dall'1.4.2018 per  dal 1.8.2018

per XXXXXXXX; condanna INPS al pagamento delle somme dovute a titolo di assegno sociale, come maturate a dicembre 2020, detratta la somma di € 13.697,46 per XXXXXXXXXX e di € 12.435,76 per XXXXXXXXXXXXX, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Condanna INPS alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € 7.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Milano, 22.2.2023

Il Consigliere est

Il Presidente